



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via 47°Reggimento Fanteria,4;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliato;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa n. 9 del 17.3.2014, notificato in data 27 marzo 2014 con nota prot. n. 41891, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente ed è stata respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del **Dovere**, ivi

compresi i pareri emessi dal C.V.C.S. nelle adunanze n. 361/2013, 484/2013 e di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato G. Marzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il M.llo -OMISSIS-dipendente del Ministro della Difesa –Esercito Italiano a far data dal 1980, con il ricorso all'esame, ha impugnato l'epigrafato decreto con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della seguente patologia “esiti di tiroidectomia già trattato con terapia radiometabolica in trattamento ormonale sostitutivo e in follow-up oncologico”, nonché è stata respinta la domanda diretta a ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del **dovere**.

Questi i motivi di ricorso: violazione di legge, in particolare dell'art. 64, d.P.R., 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. 461/2001 e con l'art.1 commi 563 e 564 della L. 266/2005; eccesso di potere per travisamento e omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta - Motivazione manifestamente errata. In particolare, secondo il ricorrente vi sono fondati motivi per attribuire un fattore causale e/o concausale, nell'insorgenza della patologia per cui è causa, alle missioni effettuate in Albania dal 31.7.2002 al 6.2.2003 e in Kosovo(Pristina) dall'11.5.2004 al 16.11.2004, rappresentando un fatto notorio quello relativo allo stretto rapporto

eziologico tra l'insorgenza di patologie tumorali e l'esposizione a nanoparticelle sprigionatesi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici (arricchiti con uranio impoverito).

L'Amministrazione, con memoria del 23 settembre 2017, ha rilevato che il Comitato per le cause di servizio ha ritenuto che l'infermità in questione non può essere ritenuta dipendente da causa di servizio e tale circostanza impedisce il riconoscimento, quale "equiparato" alle **vittime** del **dovere**.

La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 24 ottobre 2017.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, posto a base del decreto impugnato, non riconosce l'infermità del ricorrente come dipendente da causa di servizio in quanto "nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica...dall'esame degli atti non si evidenziano condizioni ambientali ed operative comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinate dell'infermità in questione".

A giudizio di questo Tribunale, il parere espresso si esprime in termini generici omettendo di valutare se le attività svolte in concreto dal militare e gli episodi specifici possano avere avuto, o meno, una incidenza causale sull'insorgenza della denunciata patologia.

Deve, invero, richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in cui viene in particolare censurata la mancata considerazione:

a) dell'eventuale incidenza quantomeno concausale di fattori connessi al servizio, consistenti nelle ripetute vaccinazioni, nel particolare stato di stress nei teatri

operativi (vedi da ultimo Tar. Bolzano, sez. I, 08 febbraio 2017, n. 55; Tar Genova, sez. I, 29 settembre 2016, n. 956; Tar Lazio, sez. I, 19 aprile 2016, n. 4545);

b) dell'effetto carcinogenico delle nano particelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere alle **vittime** particolari benefici (vedi, per tutte, Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440).

In particolare, la sentenza del Tar Lazio 4545/2016 ha compiutamente trattato la questione in esame rilevando quanto segue: «Una motivazione, assolutamente generica e astratta, non soddisfa l'onere motivazionale, incombente sull'Amministrazione, che risulta, nelle particolari condizioni ambientali in questione, particolarmente rafforzato: come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che l'esposizione del militare all'inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (vedi, tra tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

Si tratta di considerazioni che sono state più volte rappresentate, in diversi casi analoghi, a questo Tribunale, che ha ripetutamente esaminato la documentazione scientifica e parlamentare ed ha affrontato la questione del grado di certezza della dimostrazione del nesso causale aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che "è proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi che il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione

della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034)". In tale prospettiva è stato ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le **vittime** delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Quindi la normativa in materia prevede un'inversione dell'onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649). Tale orientamento è stato anche di recente confermato dal giudice d'appello che ha chiarito che le formulazioni dei provvedimenti del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio simili a quella dell'atto impugnato - sopra riportata - costituiscono "nulla più che una mera clausola di stile buona per ogni vicenda e qualunque patologia, appunto perché a sua volta inficiato da un evidente e fin qui mai sanato difetto di motivazione. Per contro, nei casi come quelli in esame, nell'accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio la P.A. procedente ed i suoi organi tecnici sono gravati da un onere d'istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d'attività. Non considerano le

appellanti che, nei casi delicati qual è quello in esame, all'interessato basta dimostrare l'insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l'insorgenza della neoplasia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell'attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d'impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d'insorgenza, o meno, della malattia denunciata" (Cons. St., Sez. IV, n. 837/2016)>>.

Tali principi sono applicabili alla fattispecie atteso che, come emerge dai documenti esibiti in giudizio dal ricorrente (foglio matricolare e notazioni di merito), risulta che: "autorizzato a fregiarsi della medaglia NATO e nastrino conferiti a seguito della partecipazione all'operazione Joint Guardian in Durazzo (Albania) dal 31.7.2002 al 6.2.2003...Sottufficiale addetto alla posta e viaggi dell'Italiana Support Element presso la Brigata Multinazionale sud-ovest, nell'ambito dell'operazione Joint Guardina in Kosovo...ha assolto con riservatezza e assoluta descrizione tutte le incombenze derivanti dal trattamento della posta italiana della base militare di Prizren".

Dalla mappa NATO, prodotta in giudizio, risulta che la provincia di Pristina (ove è ubicata Prizren) è stata interessata dai bombardamenti con Uranio impoverito in Kosovo; inoltre, la zona occupata dal contingente italiano era stata interessata da bombardamenti con 17.237 proiettili all'uranio impoverito.

Tali circostanze non sono state affatto considerate nei provvedimenti impugnati, nei quali le ragioni del diniego non risultano fondate su elementi concreti ed esaurienti che possano indicare la sussistenza o meno del nesso causale tra

l'infermità accertata e il servizio prestato; ciò consente al Collegio di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale, pur essendo al cospetto di un giudizio connotato da discrezionalità tecnica ma sindacabile ab externo sotto il profilo della congruità, sufficienza, ragionevolezza, logicità e completezza delle circostanze di fatto rilevanti.

In definitiva, il ricorso, sotto il suindicato assorbente profilo, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al recupero del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.